



Provincia di Milano

DIREZIONE GENERALE

Unità Organizzativa

Economia e Attività Produttiva

Servizio Commercio

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA E PER L'ESECUZIONE
DI PIERCING E TATUAGGI**

SOMMARIO

Articolo 1 - Definizioni ed ambito di applicazione	Pag. 3
Articolo 2 - Competenza gestionale	Pag. 3
Articolo 3 - Requisiti soggettivi e forme giuridiche delle attività	Pag. 3
Articolo 4 - Modalità di svolgimento dell'attività	Pag. 4
Articolo 5 – Nuove aperture e modifiche alle condizioni d'esercizio dell'attività	Pag. 4
Articolo 6 – Attività istruttoria	Pag. 4
Articolo 7 – Adempimenti successivi	Pag. 5
Articolo 8 - Subingresso	Pag. 5
Articolo 9 - Cessazione	Pag. 5
Articolo 10 - Variazioni del soggetto qualificato.....	Pag. 6
Articolo 11 - Documentazione da detenere nel locale ed obblighi di esposizione	Pag. 6
Articolo 12 - Sanzioni	Pag. 6
Articolo 13 - Revoche e decadenze	Pag. 7
Articolo 14 - Casi di comprovata necessità per l'ottenimento delle proroghe	Pag. 7
Articolo 15 - Norme transitorie e coordinamento normativo	Pag. 8

Articolo 1

Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in funzione delle potestà conferite al Comune quale Ente Locale, disciplina, nell'ambito del territorio bressese, le attività di acconciatore, di estetista e di esecuzione di piercing e tatuaggi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerate come "acconciatori", "estetisti" ed "esecutori di piercing e tatuaggi" le attività economiche definite come tali dalle vigenti disposizioni comunitarie, statali e regionali, incluse, nell'ipotesi di controversie interpretative, le sentenze, circolari, risoluzioni o altre pronunce della medesima natura emanate da organismi comunitari, statali, regionali o camerali.
3. Le suddette fonti costituiscono, in via ordinaria, i riferimenti normativi per le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatti salvi la disciplina di dettaglio contenuta nel presente Regolamento ed i meccanismi di adeguamento automatico di cui al successivo articolo 15, terzo comma.
4. Gli orari di esercizio delle attività di cui al presente Regolamento restano disciplinati dalle relative Ordinanze sindacali.

Articolo 2

Competenza gestionale

1. La gestione delle procedure amministrative connesse alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ivi compreso il contenzioso instauratosi a seguito dell'applicazione di sanzioni, è assegnata al Servizio comunale competente in materia di Commercio ed Artigianato.
2. Non costituisce modifica al presente Regolamento l'eventuale trasferimento di competenza ad altro Servizio comunale, a seguito di ristrutturazioni intervenute nell'organigramma dell'Ente.

Articolo 3

Requisiti soggettivi e forme giuridiche delle attività

1. L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è subordinato al possesso dei requisiti professionali previsti dalle disposizioni di riferimento di cui all'articolo 1.
2. Il possesso dei requisiti di cui al primo comma è richiesto nei confronti dei titolari, soci e/o dipendenti dell'impresa, secondo il disposto dalle fonti normative di riferimento.
3. Per l'esercizio dell'attività sono ammesse tutte le forme giuridiche previste dalle fonti di cui all'articolo 1 e in generale, se non diversamente disposto da queste ultime, tutte le forme previste dal diritto societario vigente.
4. In caso di subingresso per causa di morte, gli eredi del dante causa possono beneficiare dell'agevolazione prevista dal successivo articolo 8, comma quinto.

Articolo 4

Modalità di svolgimento dell'attività

1. L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è subordinato al rispetto delle norme, prescrizioni, autorizzazioni, ovvero altri atti abilitativi variamente denominati, a carattere urbanistico, edilizio ed igienico - sanitario, alle norme sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché alla permanenza dei requisiti soggettivi previsti dalle normative di riferimento.
2. Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere svolte, in qualsiasi forma, su aree pubbliche.
3. E' consentito lo svolgimento dell'attività presso il domicilio dell'utente, ovvero della sede designata da quest'ultimo.
4. L'esercizio congiunto, nei medesimi locali, delle attività di acconciatore ed estetista è consentito a condizione che l'imprenditore sia in possesso dei requisiti professionali previsti per ognuna delle specifiche attività e che i locali e gli impianti siano idonei secondo i profili di cui al primo comma.

Articolo 5

Nuove aperture e modifiche alle condizioni d'esercizio dell'attività

1. L'avvio e la modifica delle condizioni d'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, inclusi il trasferimento di sede e/o la modifica dei locali e degli impianti, sono subordinate alle procedure prescritte dalle normative di riferimento.
2. Le comunicazioni sono presentate dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, tramite deposito diretto presso il Protocollo comunale, invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmissione telematica ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6

Attività istruttoria

1. Il Servizio competente ai sensi dell'articolo 2, nel rispetto delle normative e dei criteri vigenti in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa, procede alla verifica dei requisiti soggettivi degli interessati, nonché dei profili relativi alla conformità urbanistica, edilizia ed igienico – sanitaria.
2. Nel corso dell'attività istruttoria, il Servizio acquisisce le informazioni dagli uffici e dagli Enti competenti.
3. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni, decorsi i quali si intende maturato il silenzio – assenso. Qualora consentito dalle disposizioni normative di cui all'articolo 1, l'attività può nel frattempo essere intrapresa.
4. Nell'ipotesi di accertamento di falso in atti e/o della mancanza dei requisiti soggettivi e di conformità dei locali si applicano gli articoli 12 e 13.

Articolo 7

Adempimenti successivi

1. Il titolare dell'azienda, qualora ricorrano i presupposti per l'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane, deve comunicare l'avvenuto ottenimento di tale qualifica al Servizio comunale competente entro il termine di centoventi giorni dall'inizio dell'attività.
2. Nel caso di società non artigiana deve essere documentata, nello stesso termine, l'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio.

Articolo 8

Subingresso

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività, nonché la reintestazione a seguito dell'avvenuta risoluzione di un contratto di affitto d'azienda, sono soggetti a comunicazione al Servizio competente.
2. Il subentrante è legittimato a continuare l'attività con decorrenza immediata, previa contestuale presentazione della comunicazione prevista dal precedente comma, a patto che l'impresa interessata sia in possesso dei requisiti morali e professionali e sia comprovata la titolarità al trasferimento dell'autorizzazione o alla reintestazione della medesima.
3. La documentazione che dà titolo al trasferimento dell'autorizzazione è costituita dal rogito notarile o dalla certificazione sostitutiva rilasciata dal professionista presso cui l'atto stesso è stato formalizzato oppure, in caso di reintestazione, da un atto sottoscritto dalle parti attestante la rescissione del contratto di affitto dell'azienda commerciale.
4. Ai casi di subingresso si applicano integralmente le modalità e le tempistiche procedurali contemplate per le nuove aperture e per le modifiche alle condizioni d'esercizio dell'attività.
5. In caso di subentro per causa di morte, gli eredi hanno diritto alla prosecuzione provvisoria dell'attività del dante causa, anche in assenza di requisito professionale, per un periodo massimo di sei mesi dal decesso dell'intestatario, salvo proroga per gravi e comprovati motivi. È fatta salva, tuttavia, l'ipotesi di decadenza prevista dal successivo articolo 13 comma secondo.

Articolo 9

Cessazione

1. Il titolare dell'impresa che cessa definitivamente l'attività deve darne comunicazione, al Servizio competente, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, allegando in originale la relativa autorizzazione, qualora rilasciata ai sensi della normativa previgente.
2. In caso di cessazione conseguente al trasferimento in proprietà o gestione è sufficiente, ai fini della dichiarazione di avvenuta cessazione, la comunicazione

presentata dal subentrante, a patto che sia allegata la documentazione prevista dall'articolo 8, comma secondo e terzo, nonché l'originale dell'autorizzazione amministrativa del precedente titolare, qualora rilasciata in base alla previgente normativa.

Articolo 10

Variazioni del soggetto qualificato

1. Eventuali variazioni dei soggetti professionalmente qualificati per l'esercizio dell'attività, ai sensi delle normative di cui all'articolo 1, devono essere comunicate al Servizio competente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 11

Documentazione da detenere nel locale ed obblighi di esposizione

1. L'esercente è obbligato ad esporre, nel locale in cui è esercitata l'attività, copia della documentazione legittimante l'apertura o le modifiche alle condizioni d'esercizio.
2. E' altresì obbligatoria l'esposizione del tariffario delle prestazioni fornite, che deve essere collocato in maniera ben visibile al pubblico.
3. Gli eventuali prodotti posti in vendita devono recare, in maniera ben visibile e comprensibile alla clientela, l'indicazione del prezzo.
4. I titolari delle attività sono tenuti all'esposizione degli attestati, diplomi, o altra documentazione simile, comprovanti il possesso dei requisiti professionali per le attività esercitate.
5. Ove richiesto dalle normative di riferimento, gli esercenti sono altresì tenuti ad esporre, in maniera ben visibile al pubblico, le informative attestanti l'esposizione ad eventuali rischi, connessi all'esecuzione di particolari trattamenti, nonché gli eventuali moduli per il consenso informato.

Articolo 12

Sanzioni

1. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative eventualmente previste dalle normative di riferimento e l'applicazione delle prescritte sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa, prevista dalle normative vigenti, per le violazioni ai Regolamenti comunali.
2. E' sempre disposta la sospensione immediata dell'attività nel caso di esercizio abusivo, ovvero di svolgimento in carenza dei requisiti soggettivi, della conformità urbanistica, edilizia ed igienico – sanitaria, oppure nelle forme non consentite ai sensi dell'articolo 4, comma secondo.
3. Le procedure di accertamento e l'eventuale contenzioso sono gestiti in base alle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 13

Revoche e decadenze

1. Il Servizio dispone la decadenza dal diritto di prosecuzione dell'attività nei seguenti casi:
 - a) Sospensione dell'attività per un periodo superiore ai dodici mesi, salvo proroga per gravi e comprovati motivi da richiedere prima della scadenza del termine;
 - b) Perdita dei requisiti soggettivi di natura morale;
 - c) Perdita dei requisiti di conformità urbanistica, edilizia, igienico – sanitaria e di sicurezza riferiti al locale di esercizio. In questa particolare ipotesi, la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione, non inferiore a sette e non superiore a centoventi giorni, entro cui, salvo ulteriore proroga debitamente motivata, l'interessato può procedere a sanare i profili motivo dell'irregolarità.
2. Il divieto di prosecuzione dell'attività è altresì disposto dal Servizio competente, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, qualora gli eredi del dante causa, nell'ipotesi di subingresso per causa di morte, non abbiano provveduto allo scioglimento della comunione ereditaria entro il termine di un anno dall'apertura della successione, prescindendo dall'agevolazione contemplata nell'articolo 8 comma quinto, ovvero l'azienda non abbia conseguito, decorsi sei mesi dal decesso del dante causa, i requisiti professionali di cui all'articolo 3.

Articolo 14

Casi di comprovata necessità per l'ottenimento delle proroghe

1. In tutti casi in cui è prevista la facoltà di richiedere proroghe, al fine di evitare il ricorso a procedure di revoca, decadenza o ad altri atti aventi carattere inibitorio o sanzionatorio, sono considerate legittime le seguenti motivazioni:
 - a) Il ritardo, da parte del Comune, nel rilascio delle abilitazioni a carattere urbanistico - edilizio necessarie per la sistemazione dei locali;
 - b) L'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali, iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo;
 - c) L'insorgere di contenziosi legali connessi all'azienda o ai locali in cui è ubicato l'esercizio, sino alla compiuta definizione della vertenza a seguito di disposizione, non più appellabile, emanata dall'autorità giudiziaria. Qualora il contenzioso riguardi la successione ereditaria si applica in ogni caso, per quanto concerne i requisiti professionali, l'ipotesi contemplata dall'articolo 13 comma secondo;
2. Non possano essere validamente giustificati i ritardi di cui alla lettera a) qualora gli stessi derivino da comportamenti omissivi dell'interessato, con particolare riguardo alla mancata presentazione di integrazioni documentali, chiarimenti o fattispecie similari richiesti dagli organismi competenti.

3. Il Servizio competente può altresì valutare richieste di proroga, adeguatamente motivate, non riconducibili alle ipotesi di cui ai commi precedenti, ovvero fissare un termine ultimativo differente rispetto a quello richiesto dall'interessato.
4. L'utente intenzionato a richiedere la proroga deve presentare apposita richiesta, prima della scadenza dei termini, corredata da documentazione comprovante le motivazioni addotte.

Articolo 15

Norme transitorie e coordinamento normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, le fonti normative sono rappresentate dalle disposizioni richiamate nell'articolo 1, nonché da tutte le altre normative in materia di procedimento, documentazione e contenzioso amministrativi.
2. E' fatta integralmente salva l'applicazione delle norme, prescrizioni, procedure ed abilitazioni in materia urbanistica, edilizia ed igienico – sanitaria, nonché di prevenzione e sicurezza, regolanti le attività imprenditoriali disciplinate dal presente Regolamento.
3. Eventuali modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 1 comportano l'automatico ed immediato adeguamento del presente Regolamento, senza l'obbligo di ricorso alle procedure per l'adeguamento formale dello stesso, qualora al Comune non sia consentita alcuna discrezionalità in merito.
4. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, approvato con Delibera consiliare n. 51 del 20/11/1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione incompatibile.